

*Liquidazione del compenso del commissario giudiziale cessato  
prima della chiusura delle operazioni*

Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 1997, n. 9149. Presidente. Estensore Criscuolo.

**Concordato preventivo - commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Attività prestata prima della chiusura delle operazioni - Determinazione - Criteri - Poteri discrezionali del tribunale fallimentare - Motivazione - Adeguatezza - Necessità.**

*In sede di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, al detto commissario, cessato dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso va liquidato, tenuto conto dell'opera prestata, secondo i principi dettati dall'art. 5 primo comma D.M. 28 luglio 1992 n. 570, ossia adottando le percentuali di cui all'art. 1 dello stesso D.M. sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.; la concreta determinazione del compenso, nel quadro dei suddetti principi, rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ma l'esercizio di tale potere dev'essere congruamente motivato, in guisa da consentire il controllo della correttezza del suo uso. (Massima ufficiale)*

omissis

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denuncia violazione degli artt. 163 e 172 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 1 e 5 del D.M. 28 luglio 1992 n. 570, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Sostiene che il decreto impugnato - motivato esclusivamente con l'affermazione che la liquidazione del compenso al commissario giudiziale veniva effettuata "tenuto conto dell'opera svolta dall'istante e visto il D.M. 28.7.1992 n. 570; ritenuto altresì che la liquidazione del compenso calcolato sull'attivo può avvenire solo allorquando questo sia effettivamente liquidato" - sarebbe viziato sotto diversi profili. Le ragioni addotte non sarebbero idonee ad integrare la congrua motivazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non spiegherebbero perché si sia ritenuto che "la liquidazione del compenso calcolato sull'attivo può avvenire solo allorquando questo sia effettivamente realizzato". La totale carenza di motivazione emergerebbe con evidenza ponendo il provvedimento a raffronto con l'articolata istanza in data 10 gennaio 1995, avanzata dal ricorrente, il quale avrebbe fatto presente che i conteggi esposti nella medesima istanza erano contenuti nei minimi tariffari ed avrebbe precisato che la procedura si era sviluppata attraverso una serie di atti dettagliatamente indicati, allegando un analitico conteggio delle competenze, distinte in riferimento all'attivo, al passivo, al rimborso forfettario e proponendo alla fine la riduzione del 30% poiché la procedura non era stata conclusa. La decisione adottata avrebbe dovuto

indicare i motivi per i quali l'istanza non meritava accoglimento. In difetto la motivazione sarebbe apparente, del tutto incongrua ed inidonea a render noto il procedimento logico seguito. Sotto altro profilo, non potrebbe essere trascurato il dettato dell'art. 5 D.M. n. 570 del 1992, secondo cui il compenso del commissario deve essere determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 172 e 188 l.f., restando così determinati i parametri della liquidazione. E andrebbe inoltre considerato il comma quarto dello stesso articolo 5, alla stregua del quale, qualora il commissario cessi prima della chiusura delle operazioni (per sopravvenuto fallimento o per altra causa), il compenso è liquidato secondo i criteri fissati, cioè sulla base dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario. L'impugnato decreto sarebbe dunque palesemente viziato da violazione di legge, non avendo assunto a base della liquidazione l'attivo risultante dall'inventario in L. 1.101.000.000.

Inoltre, erroneamente e senza motivazione il decreto avrebbe effettuato l'individuazione dell'attivo nella somma di L. 5.685.000, in quanto detta somma sarebbe riferita al residuo deposito per spese che in nessun caso potrebbe essere qualificato come costituente l'attivo del concordato, per tale dovendosi intendere il complesso delle attività utilizzabili per la soddisfazione dei crediti, mentre il deposito eseguito ai sensi dell'art. 163 n. 4 l.f. sarebbe destinato a coprire le spese della procedura e non già a soddisfare i creditori.

Nel caso di specie il concordato sarebbe stato proposto mediante cessione dei beni, sarebbe stato redatto l'inventario dei beni del debitore, si sarebbe proceduto alla loro stima avvalendosi del contributo di uno stimatore il quale avrebbe valutato il patrimonio offerto in L. 517.000.000. L'arresto della procedura per sopravvenuta dichiarazione di fallimento non potrebbe vanificare il dato certo che il patrimonio del debitore, se non era stato liquidato e l'operazione non poteva essere effettuata, era stato determinato nel suo ammontare e concorrevano a costituire la piattaforma sulla quale effettuare la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale.

Il motivo è fondato nei sensi in prosieguito indicati.

Va premesso che, a norma dell'art. 165 comma secondo della legge fallimentare, al commissario giudiziale del concordato preventivo si applica, in tema di liquidazione del compenso, l'art. 39 della stessa legge, riguardante il compenso al curatore, onde è operante il richiamo del detto articolo alle norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Nel procedere alla liquidazione il tribunale fallimentare esercita un potere discrezionale, ma l'esercizio di tale potere deve essere sorretto da congrua motivazione, con indicazione dei criteri seguiti, in guisa da consentire il controllo sull'uso di quel potere (Cass., 14 aprile 1994, n. 3517; 4 giugno 1983, n. 3810). Il decreto di liquidazione, poi, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., considerata la sua natura decisoria su diritti soggettivi (Cass., 14 aprile 1994, n. 3517; 20 novembre 1992, n. 12398; 26 febbraio 1992, n. 2350; 2 giugno 1990, n. 5168).

Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5 primo comma del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (recante il regolamento sull'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), nelle procedure di concordato preventivo e di

amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 172 e 188 R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191 del citato R.D. Il secondo comma del medesimo art. 5, poi, aggiunge che al commissario spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al primo comma ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del R.D. n. 267 del 1942. Il quarto comma, infine, stabilisce che qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera svolta.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato, ad onta del generico richiamo al D.M. n. 570 del 1992 (la cui applicazione, dunque, è incontrovertibile) ed all'opera svolta dal commissario (non meglio indicata), si presenta, in primo luogo, in contrasto col citato articolo 5 del D.M. ora menzionato, avente valore normativo perché la fonte del potere regolamentare si rinviene nell'art. 39 del R.D. n. 267 del 1942; ed appare, in secondo luogo, del tutto privo di motivazione in quanto non consente di comprendere l'iter logico argomentativo in base al quale è stata effettuata la liquidazione. Invero, quanto al primo punto, il provvedimento del tribunale afferma che "la liquidazione del compenso calcolato sull'attivo può avvenire solo allorché questo sia effettivamente liquidato". Ma tale affermazione, del tutto immotivata, non è conforme al primo comma del citato art. 5 D.M. n. 570 del 1992, il quale fa riferimento all'attivo e al passivo risultanti dall'inventario, senza accennare in alcun modo ad una attività liquidatoria, che peraltro nella procedura di concordato preventivo non è prevista (segnatamente, nelle forme di cui agli artt. 104 e seg. l.f), almeno nella fase precedente alla sentenza di omologazione. Se poi il tribunale avesse inteso richiamarsi all'art. 1, primo comma, del D.M. n. 570 del 1992, il quale richiama l'ammontare dell'attivo realizzato deve notarsi che attivo realizzato non è quello liquidato bensì quello inventariato (da valutare, all'occorrenza, con l'ausilio di un consulente). Ciò è palese nell'art. 5 del D.M. n. 570/92 che, come si è detto, menziona espressamente l'attivo e il passivo risultanti dall'inventario. Ma lo stesso deve dirsi per il compenso spettante al curatore del fallimento, contemplato nell'art. 1 del citato D.M. Diversamente opinando, del resto, verrebbe a crearsi una irragionevole disparità di trattamento tra il momento precedente e quello successivo alla liquidazione dell'attivo: al curatore cessato dall'incarico (per qualsiasi motivo) prima della liquidazione verrebbe liquidato il compenso solo sul passivo, mentre al curatore cessato dopo la liquidazione il compenso verrebbe liquidato su entrambe le poste.

Da quanto esposto consegue che il criterio giuridico enunciato dal tribunale è errato. Del tutto immotivato, poi, è il riferimento all'attivo realizzato di L. 5.685.000. Il decreto del primo giudice non spiega da quale titolo sia stata tratta questa base di calcolo. Se, come sostiene il ricorrente, la somma corrispondesse a quella depositata ai sensi dell'art. 163 n. 4 l.f. (cioè alla somma depositata in cancelleria per le finalità della procedura), il parametro sarebbe errato perché ancora una volta in contrasto con l'art. 5 primo comma, D.M. n. 570/92, che, per stabilire

l'ammontare dell'attivo e del passivo, impone di riferirsi alle risultanze dell'inventario.

Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Castrovillari (in diversa composizione collegiale) che si uniformerà al seguente principio:

"in sede di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, al detto commissario, cessato dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso va liquidato, tenuto conto dell'opera prestata, secondo i principi dettati dall'art. 5 primo comma D.M. 28 luglio 1992 n. 570, ossia adottando le percentuali di cui all'art. 1 dello stesso D.M. sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fallimentare; la concreta determinazione del compenso, nel quadro dei suddetti principi, rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ma l'esercizio di tale potere deve essere congruamente motivato, in guisa da consentire il controllo della correttezza del suo uso".

Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 15 D.M. 24 novembre 1990 n. 392 e 5 ottobre 1994 n. 585. Il decreto impugnato avrebbe totalmente omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata dal medesimo ricorrente nel prospetto di liquidazione allegato alla domanda, diretta ad ottenere il riconoscimento del cosiddetto rimborso forfettario, previsto dall'art. 15 della tariffa professionale. Non potrebbe dubitarsi che all'avvocato, il quale presti la sua opera professionale come commissario giudiziale, debba essere attribuito anche il detto rimborso, destinato a coprire le spese e le attività notoriamente non documentabili (organizzazione dello studio, accessi agli uffici, tempo assorbito ed altre). Il motivo non è fondato.

Invero l'art. 15 della tariffa professionale stabilisce il rimborso delle spese generali "in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti". Il caso in esame, però, esula dall'ambito di previsione di detta disposizione, perché non si tratta di liquidare onorari e diritti bensì il compenso stabilito dal D.M. 28 luglio 1992 n. 570, che nella materia de qua ha carattere esclusivo. Ciò emerge con chiarezza dall'art. 5 del D.M. ora citato, il quale nel terzo comma stabilisce che al commissario giudiziale competono inoltre i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4 comma 2: e quest'ultimo, a sua volta, dispone un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.

È dunque palese l'inapplicabilità dell'art. 15 della tariffa professionale.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione collegiale anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 marzo 1997, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.